

Allegato C)



**COMUNE DI ARSAGO SEPRIO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA RIFIUTI “TARI”**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.      del

<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b> .....	5
Articolo 1.....	5
Oggetto del regolamento .....	5
Articolo 2.....	5
Soggetto attivo.....	5
Articolo 3.....	5
Presupposto .....	5
Articolo 4.....	6
Soggetti passivi.....	6
Articolo 5.....	6
Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	6
Articolo 6.....	7
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo .....	7
Articolo 7.....	8
Gestione e classificazione dei rifiuti.....	8
Articolo 8.....	9
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	9
Articolo 9.....	11
Produzione di rifiuti speciali .....	11
Articolo 10.....	12
Tariffa del tributo .....	12
Articolo 11.....	12
Determinazione della base imponibile .....	12
Articolo 12.....	13
Istituzioni scolastiche statali.....	13
Articolo 13.....	13
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e Piano Finanziario .....	12
Articolo 14.....	14
Determinazione delle tariffe del tributo.....	14
Articolo 15.....	15
Determinazione Tariffe .....	15
Articolo 16.....	15
Classificazione delle utenze non domestiche .....	15
Articolo 17.....	16
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	16
Articolo 18.....	17
Zone non servite .....	17
Articolo 19.....	18
Mancato svolgimento del servizio.....	18

Articolo 20.....	18
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche .....	18
Articolo 21.....	19
Riduzione per le utenze domestiche .....	19
Articolo 22.....	21
Riduzioni tariffarie .....	21
Articolo 23.....	22
Altre riduzioni ed esenzioni.....	22
Articolo 24.....	23
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	23
Articolo 25.....	23
Tributo giornaliero.....	23
Articolo 26.....	24
Tributo provinciale .....	24
Articolo 27.....	24
Obbligo di dichiarazione .....	24
Articolo 28.....	25
Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	25
Articolo 29.....	27
Periodo di applicazione del tributo .....	27
Articolo 30.....	27
Riscossione.....	27
Articolo 31.....	28
Funzionario responsabile.....	28
Articolo 32.....	29
Verifiche ed accertamenti.....	29
Articolo 33.....	30
Sanzioni, interessi, dilazioni.....	30
Articolo 34.....	31
Rimborsi e compensazione.....	31
Articolo 35.....	31
Disposizioni in materia di ravvedimento, autotutela, conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione.....	31
Articolo 36.....	31
Riscossione coattiva .....	31
Articolo 37.....	31
Contenzioso .....	31
Articolo 38.....	32
Trattamento dei dati personali .....	32

Articolo 39.....	32
Entrata in vigore ed abrogazioni.....	32
Articolo 40.....	32
Clausola di adeguamento.....	32
ALLEGATO A.....	33
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	33

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

## **Articolo 1**

### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita con l'art. 1 commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n° 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/99.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### *Soggetto attivo*

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 3**

### *Presupposto*

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

## **Articolo 4**

### *Soggetti passivi*

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di unità immobiliari "locate ammobiliate" si presume che l'utilizzo temporaneo sia di durata non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno stesso. In caso contrario il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale come previsto dal comma 4 del successivo art. 28.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali o le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte utilizzate in uso esclusivo, nei confronti del soggetto gestore.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

## **Articolo 5**

### *Locali e aree scoperte soggetti al tributo*

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso.
2. Per i locali ad uso domestico la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi sono considerati idonei a produrre rifiuti.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative possedute o detenute, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

## Articolo 6

### *Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo*

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie.

#### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 3 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, nonché aree destinate a parcheggio;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici utilizzate per attività sportive per la parte riservata ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, non direttamente adibite ad attività sportiva

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

## **Articolo 7**

### *Gestione e classificazione dei rifiuti*

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter:
  - I. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - II. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  - III. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - IV. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



V. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

VI. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

## **Articolo 8**

### *Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
- a) i materiali esplosivi in disuso;
- b) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono altresì esclusi i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152.

## Articolo 9

### *Produzione di rifiuti speciali*

1. Ai locali ed aree o alle porzioni degli stessi in cui, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori stessi, non si applica la parte variabile della tariffa.

L'esenzione di cui sopra è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 28 le superfici produttive di rifiuti speciali ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

2. In presenza di locali ove si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie degli stessi da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, solo ed esclusivamente agli specifici locali, le percentuali di riduzione di cui alla seguente tabella:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
Attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10%
Attività artigianali tipo tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, tintorie, carpenterie ed analoghi	10%

3. L'esenzione di cui al precedente comma 2 è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 28:

- a) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno solare precedente, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Tali quantitativi dovranno essere comunicati entro il mese di marzo di ogni anno, in caso contrario vi sarà la decadenza dal beneficio.

4. In caso di mancata indicazione in denuncia di quanto sopra specificato, l'esenzione o la riduzione decorreranno solo dal momento in cui ne verrà data comunicazione con la prevista dichiarazione.
5. Si precisa che, indipendentemente dalla natura dei rifiuti prodotti nei locali destinati all'attività principale (speciali o urbani), continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

## **Articolo 10**

### *Tariffa del tributo*

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, con i criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

## **Articolo 11**

### *Determinazione della base imponibile*

1. In sede di prima applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 648, della Legge 27/12/2013, n. 147, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili oggetto di imposizione, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali delle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati, con mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto, la nuova superficie imponibile
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **Articolo 12**

### *Istituzioni scolastiche statali*

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo in base all'art. 1, comma 655 della Legge 147/2013.

## **Articolo 13**

### *Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e Piano Finanziario*

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche, sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.
5. Il Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 4 è redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nella delibera 31/10/2019, n.

443/2019/R/rif dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 14**

### *Determinazione delle tariffe del tributo*

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento, determinate ai sensi delle tabelle 3b e 4b allegate al D.P.R. 158/1999.
5. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/99.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

- b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
8. Ai sensi del comma 652, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 2014 e successivi, nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile procedere all'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; è altresì possibile non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

## **Articolo 15**

### *Determinazione tariffe*

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità od altro termine previsto dalla Legge.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

## **Articolo 16**

### *Classificazione delle utenze non domestiche*

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree soggette a tassazione sono classificate nelle tipologie di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza,

o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale produttività di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima classe di attività. Come stabilito dall'articolo 9, comma 5, del presente Regolamento, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Nel caso di ubicazione in luoghi diversi, verrà valutato caso per caso l'eventuale inserimento in categorie differenti a seconda dell'effettiva diversa destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto come utenza non domestica in base alla categoria dell'attività svolta.

## **Articolo 17**

### *Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
4. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 30 valevole per l'intera annualità. Per le nuove utenze si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
5. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le



quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a) Soggetti dimoranti in casa di riposo o altre strutture protette;
  - b) Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c) Soggetti che risultino domiciliati o dimoranti presso altra abitazione.

Tali casistiche oltre che essere documentate (ad es. certificazioni che attestino il ricovero; documento che attesti frequenza studio all'estero o contratto di lavoro; dichiarazione dell'ospitante, ecc.), sono oggetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

8. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate", per le quali non è stata presentata dichiarazione annuale ai sensi art. 28, comma 2 del presente regolamento, nonché per quelle di proprietà di non residenti, utilizzate dagli stessi, la tariffa di riferimento è variabile in base alla superficie tassabile:
  - 1 componente per superfici sino a 45 mq
  - 2 componenti per superfici tra 45,01 mq e 85 mq
  - 3 componenti per superfici tra 85,01 mq e 120 mq
  - 4 componenti per superfici tra 120,01 mq e 150 mq
  - 5 componenti per superfici tra 150,00 mq e 200 mq
  - 6 componenti per superfici oltre 200 mq.

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor e/o maggior numero di componenti del nucleo che utilizza l'immobile.

9. Per le unità immobiliari di proprietà di residenti, tenute a disposizione con allacci alle reti di distribuzione di pubblici servizi e presenza di mobili, ma di fatto senza la presenza del nucleo familiare, la tariffa di riferimento, è quella di 1 componente.

## **Articolo 18**

### *Zone non servite*

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale, siano esse pubbliche che private.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle zone nella quali non è effettuato il servizio la tariffa è dovuta nelle seguenti misure in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
  - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 501 a 1000 mt;
  - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 1001 a 3000 mt;
  - in misura pari al 20% della tariffa per distanze da 3001 a 4000 mt;
  - in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori a 4000 mt., estendendo la stessa casistica a coloro che non sono raggiungibili tramite strade del Comune di Arsago Seprio.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **Articolo 19**

### *Mancato svolgimento del servizio*

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo per il periodo di mancato svolgimento.

## **Articolo 20**

### *Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune o al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento

dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o al soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento, le istanze di riduzione già presentate dai contribuenti continuano a produrre i loro effetti senza che le stesse vengano riproposte, salvo nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio.

## **Articolo 21**

### *Riduzione per le utenze non domestiche*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art 238 del D.Lgs 152/06 e smi, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 comma 1 - lettera b-ter - punto 2, del D.Lgs. 152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale:
  - a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
    1. categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto;
    2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato;
    3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito;
  - b) quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER;
  - c) attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione – di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiarino che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti;
  - d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:
    - I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto;
    - II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto (f.i.r.) timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero

indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.

2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31/5 di ogni anno o altra scadenza prevista dalla normativa di volta in volta vigente..
3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque.
4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 - lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.
6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.
7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente K<sub>d</sub> determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al Comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CER</b>	<b>% riduz K<sub>d</sub></b>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	40%
	Rifiuti biodegradabili	200201	10%
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	5%
	Carta e cartone	200101	

PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	5%
	Plastica dura in centro di raccolta	200139	10%
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	20%
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	
METALLI	Imballaggi metallici	150104	5%
	Metallo	200140	
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	5%
	Vetro	200102	
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	30%
	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	20%
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	50%

9. Le percentuali di riduzione dei Kd di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.
10. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.
11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

## **Articolo 22**

### *Riduzioni tariffarie*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi :
  - a. Abitazioni con unico occupante – riduzione del 30%
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo - riduzione del 20%

- c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività - riduzione del 20%
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero - riduzione del 20%
  - e. fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione del 20%
2. Ai sensi dell'art. 1 - comma 48 -, della Legge 30/12/2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo di cui, rispettivamente, al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **Articolo 23**

### *Altre riduzioni ed esenzioni*

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
- Per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% o portatore di handicap non abile al lavoro, con ISEE non superiore a 14.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%.
  - Per tutti gli esercizi pubblici (bar), diversi dalle sale giochi, che non hanno installato o provvedono ad eliminare dal proprio locale le apparecchiature da gioco tipo slot machine, video poker e simili, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 30%. Per usufruire della presente agevolazione è necessario presentare richiesta scritta attestante l'assenza nel proprio esercizio delle apparecchiature di cui sopra o l'avvenuta eliminazione delle stesse, corredata della documentazione che ne prova la rimozione. L'Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal contribuente. L'agevolazione sarà applicata per tutta l'annualità d'imposta per coloro che non hanno installato nei propri locali apparecchiature elettroniche per il gioco d'azzardo lecito, mentre per coloro che le disinstalleranno

entro il 31/12 dell'annualità oggetto d'imposta, la suddetta agevolazione sarà applicata sul saldo della tassa dovuta per l'annualità medesima.

2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:
  - a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
  - b) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
3. Le riduzioni ed esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Articolo 24**

### *Cumulo di riduzioni e agevolazioni*

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione prevista dal comma 1 art. 23 non può essere cumulata con nessun'altra riduzione od agevolazione.
3. La riduzione complessiva, salvo specifici casi previsti dal presente Regolamento, non può comunque superare il 30% della quota fissa e variabile.

## **Articolo 25**

### *Tributo giornaliero*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Articolo 26**

### *Tributo provinciale*

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **Articolo 27**

### *Obbligo di dichiarazione*

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17 del presente Regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata:



- a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per gli immobili dati in "affitto ammobiliato" dal proprietario dell'immobile;
  - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Articolo 28**

### *Contenuto e presentazione della dichiarazione*

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne ha determinato l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma, mentre per la dichiarazione di cessazione si rimanda a quanto disposto dal successivo art. 29.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico o indirizzo email) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico o indirizzo email, l'eventuale diverso indirizzo presso il quale inviare comunicazioni) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, il titolo qualificativo dell'occupazione, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - f) le generalità dei componenti del nucleo familiare convivente
4. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate" nel caso in cui l'utilizzo temporaneo sia di durata superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, il proprietario dovrà presentare apposita

dichiarazione annuale nella quale dovranno essere riportati per ogni unità immobiliare data in affitto:

- a) i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste;
- b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) degli occupanti;
- c) la data di inizio e fine occupazione documentata dal contratto di locazione e comunicazione di estinzione dello stesso.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., eventuale recapito telefonico o email) codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale;
  - b) i dati identificativi del legale rappresentate o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali , il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. Nel caso in cui il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte oggetto della dichiarazione di cui al presente articolo nasca da contratto di locazione o di comodato d'uso, lo stesso va allegato in copia.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, firmata e accompagnata da copia della carta d'identità, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica o con posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di attivazione di un sistema di presentazione telematica il Comune provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nei termini ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
9. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini Tarsu/TARES, per i quali non sono intervenute variazioni, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

## **Articolo 29**

### *Periodo di applicazione del tributo*

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree è considerata tempestivamente dichiarata se presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi o dagli eredi entro 60 giorni dalla cessazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo precedente, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

## **Articolo 30**

### *Riscossione*

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o l'apposito bollettino postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento

deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle rate, non inferiore a due, e le relative scadenze, salvo eventuali modifiche legislative nell'individuazione dell'organo competente. In mancanza di deliberazioni in tal senso sono confermate sia il numero di rate che le relative scadenze in vigore l'anno precedente. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a €. 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. Il Comune può stabilire differimenti di termini per versamenti, per situazioni particolari.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 56, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **Articolo 31**

### *Funzionario Responsabile*

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## Articolo 32

### *Verifiche ed accertamenti*

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di

accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 472/1997 e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 31 del presente regolamento.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale intestato al comune o modello di pagamento unificato. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo complessivamente dovuto è inferiore a € 12,00 annui.

### **Articolo 33**

#### *Sanzioni, interessi, dilazioni*

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. ed ai precedenti art. 56 e 70, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00
5. .
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Possono essere richieste dilazioni di pagamento relative agli accertamenti emessi e all'atto di irrogazione delle sanzioni di cui precedente comma 4, in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate.

## **Articolo 34**

### *Rimborsi e compensazione*

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, hanno decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto, a titolo di tributo, inferiore a € 12,00.

## **Articolo 35**

### *Disposizioni in materia di ravvedimento, autotutela, conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione.*

1. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 218/1997 e delle disposizioni regolamentari contenute nel Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate, nonché quanto ivi previsto in tema di ravvedimento operoso, autotutela, conciliazione giudiziale .

## **Articolo 36**

### *Riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva è svolta sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 784 a 815, della Legge 27/12/2019 n. 160 nonché dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate vigente.

## **Articolo 37**

### *Contenzioso*

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni.

## **Articolo 38**

### *Trattamento dei dati personali*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

## **Articolo 39**

### *Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2021.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

## **Articolo 40**

### *Clausola di adeguamento*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
05.a Alberghi, Pensioni, locande con ristorazione
05.b Agriturismi
06. Alberghi senza ristorante
06.a – Alberghi, Pensioni, Locande senza ristorazione
06.b – Bed and Breakfast
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
08.a – Uffici, agenzie
08.b – Studi medici di base
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club